

dossier

Dicembre 2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»

Atto del Governo n. 204



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 182



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 282

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	2
Articolo 2 (<i>Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo</i>)	2
Articolo 3 (<i>Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo</i>).....	4
Articolo 4 (<i>Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento</i>).....	6
Articolo 5 (<i>Autorità competente e procedimento per la designazione dei Procuratori europei delegati</i>).....	8
Articolo 6 (<i>Provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati</i>)	9
Articolo 7 (<i>Trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati</i>) ..	9
Articolo 8 (<i>Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71</i>)	12
Articolo 9 (<i>Poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo</i>)	13
Articolo 10 (<i>Sedi dei Procuratori europei delegati</i>)	14
Articolo 11 (<i>Valutazioni di professionalità dei Procuratori europei delegati</i>)	16
Articolo 12 (<i>Comunicazione al Procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i Procuratori europei delegati</i>).....	16
Articolo 13 (<i>Procedimenti disciplinari nei confronti dei Procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento</i>)	16
Articolo 14 (<i>Comunicazione alla Procura europea delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio</i>).....	17
Articolo 15 (<i>Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo</i>)	18
Articolo 16 (<i>Contrasti di competenza</i>)	19
Articolo 17 (<i>Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 Regolamento</i>).....	19
Articolo 18 (<i>Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del Regolamento UE</i>)	21
Articolo 19 (<i>Assunzione di procedimenti della Procura europea</i>)	21
Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	22

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	204	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»	
Riferimento normativo:	Articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	2 ^a (Giustizia) e 5 ^a (Bilancio) in sede <i>consultiva</i>	II Giustizia V Bilancio
	1 ^a (Affari Costituzionali) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo A.G. 204 viene redatto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Alla Procura Europea è assegnato il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, di recente implementata dall'Italia con il decreto legislativo n. 27 del 2020, in vigore dal 30 luglio 2020.

In aggiunta ai principi e criteri direttivi "generali" validi per il recepimento della generalità delle direttive europee di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede all'articolo 4, comma 3, lettere a)-r), l'indicazione dei principi e criteri direttivi "specifici" in tema attuazione delle disposizioni europee di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relative all'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea - «EPPO». Il comma 10 del medesimo articolo 4 autorizza la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione della delega, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La RT evidenzia che l'operatività della Procura europea – che secondo quanto indicato nell'art. 8 del Regolamento 2017/1939, è organo dell'Unione ed avrà sede a Lussemburgo – è fissata ad una data che sarà stabilita con decisione della Commissione europea su proposta del Procuratore capo europeo, una volta avvenuta la costituzione della struttura: tale data verrà stabilita non prima del 21 novembre 2020 secondo l'esplicito richiamo contenuto nel Regolamento citato che stabilisce che debbano decorrere "almeno tre anni" dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2017, è entrato in vigore il 20 novembre 2017. La struttura e la composizione della Procura ha una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione, in quanto sono previsti due livelli, uno centrale ed uno decentrato.

A livello centrale la sua composizione è formata dal collegio, dalle camere permanenti, dal Procuratore capo europeo – che viene nominato secondo quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento attraverso una procedura gestita dall'apposito Comitato di selezione che propone una rosa tra i candidati fornita dagli Stati membri al Parlamento europeo ed al Consiglio – dai suoi sostituti, dai Procuratori europei (almeno uno per ciascun Stato partecipante) e dal direttore amministrativo, oltre al personale della Procura che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il livello decentrato è composto dai cd. Procuratori europei delegati (PED), che secondo l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante, che sono riconosciuti come parte integrante della Procura e dispongono degli stessi poteri dei Procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, nel rispetto dei loro poteri specifici e dello status loro conferito.

Il collegio, che si riunisce periodicamente, è composto dal Procuratore capo europeo e da un Procuratore europeo per Stato membro.

Articolo 1

(Oggetto)

Articolo 2

(Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo)

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento in esame, specificando che esso è volto ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

L'articolo 2 individua il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i tre candidati al posto di Procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione europea e detta la relativa disciplina al procedimento di designazione.

Al comma 2 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura (CSM) determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 16 del Regolamento e dal presente decreto.

Al comma 3 stabilisce che possono candidarsi per l'incarico di Procuratore europeo i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età e abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.

Al comma 4 prevede che i candidati allegano alla dichiarazione di disponibilità ogni elemento ritenuto utile a dimostrare: una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento; il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del Regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2; per i candidati che non svolgono già funzioni di legittimità, la capacità scientifica e di analisi delle norme.

Al comma 5 afferma che la capacità scientifica e di analisi delle norme è oggetto di valutazione preliminare da parte della commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

I commi da 6 a 8 disciplinano poi nel dettaglio il procedimento per la designazione all'incarico di Procuratore europeo.

Nello specifico, il comma 6 prevede che le dichiarazioni di disponibilità vengano immediatamente trasmesse al Ministro della giustizia.

Il comma 7 stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura valuta le dichiarazioni di disponibilità nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2 e, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, approva con delibera motivata una proposta di designazione di tre candidati idonei e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei quindici giorni successivi, può formulare osservazioni, anche proponendo una diversa designazione.

Il comma 8 dispone che nei quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura designa i tre candidati con delibera motivata. È previsto che quando non accoglie le osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 7, la delibera ne indica specificamente le ragioni. I nominativi dei candidati sono comunicati al Ministro della giustizia per il successivo inoltro al Consiglio dell'Unione europea.

La RT ribadisce che l'articolo 2 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere alla nomina di "Procuratore europeo" – in qualità di membro del predetto collegio – nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento.

Si tratta di una norma che riguarda l'iter di individuazione e nomina dei magistrati che dovranno andare a ricoprire la carica di Procuratore europeo, pertanto, la stessa ha natura procedimentale e non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento alla previsione inserita nel comma 5 dell'articolo, fa presente che l'attività di valutazione preliminare della capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati all'incarico di Procuratore europeo viene svolta dalla commissione già istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006 che rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'organo di autogoverno e compiti a cui lo stesso è istituzionalmente deputato, e, pertanto la partecipazione alle sedute della citata commissione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai componenti della stessa non verrà corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento aggiuntivo comunque denominato.

Segnala, al riguardo, che lo svolgimento delle attività connesse alle sedute della commissione potrà essere fronteggiato con le risorse presenti nel bilancio autonomo di tale organo, già destinate alla corresponsione delle indennità di seduta e di tutti gli altri emolumenti comunque denominati, secondo la disciplina stabilita dai commi 13, 15, 16 e 17 del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

Al riguardo, premesso che le attività istruttorie che il CSM sarà chiamato a svolgere nell'ambito delle procedure di selezione e nomina del Procuratore europeo si svolgeranno attraverso l'apposita commissione per la valutazione dei magistrati, posto che la partecipazione alle sedute di commissione dà diritto ad un'indennità¹ e che il comma 17 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 160/2006 stabilisce che le spese per la commissione non devono comunque comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare in ogni caso i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, andrebbero richieste documentate conferme in merito alla sostenibilità degli oneri correlati ai nuovi fabbisogni istruttori, a carico della sola dotazione prevista per il funzionamento del CSM² eventualmente anche attraverso rimodulazione delle risorse assegnate.

Articolo 3

(Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo)

L'articolo è dedicato alla disciplina dello *status* del Procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale, e al suo trattamento economico.

In particolare, il comma 1 prevede che il magistrato nominato al posto di Procuratore europeo dal Consiglio dell'Unione europea sia collocato fuori del ruolo organico della magistratura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al D.P.R. n. 3/1957. E' stabilito che il periodo di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento delle funzioni di Procuratore europeo non sia computato nel termine decennale di cui al comma 2 dell'articolo 50, del decreto legislativo n. 160/2006, in cui si prevede che il collocamento fuori ruolo dei magistrati non possa superare il periodo di dieci anni.

Il comma 2 specifica che dalla data di nomina sino al ricollocamento in ruolo del magistrato cessa il trattamento economico a carico del Ministero della giustizia.

¹ L'articolo 25 (*Indennità di seduta dei componenti del Consiglio e indennità di funzione consiliare*) del Regolamento di amministrazione dell'organismo prevede ai commi 1 e 3-5 che " la partecipazione effettiva all'attività di commissione, comprensiva dello studio, della trattazione delle pratiche e della redazione delle proposte, dà diritto all'indennità di sedute, determinata con le modalità di cui al primo comma". Con delibera consiliare, su proposta del Comitato di presidenza previo parere della Commissione bilancio, sono previste le percentuali di riduzione dell'indennità stessa, in ragione delle assenze alle sedute di Commissione di appartenenza di ciascun componente.". Cfr. Consiglio superiore della magistratura, Regolamento di Amministrazione e contabilità, norme e documenti, sul sito *internet* dell'organo.

² In merito all'autonomia finanziaria dell'organo di autogoverno della magistratura, si rinvia alla relativa disciplina prevista dall'articolo 9 della legge 195/1958. Il capitolo del bilancio dello Stato che registra annualmente il relativo stanziamento è il capitolo 2195 iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze che reca una previsione di 32,5 milioni di euro annui per il triennio 2020/2022. Il bilancio di previsione 2020 dell'organismo stimava *ab initio* esercizio una spesa complessiva di 5,4 milioni di euro per "spese per compensi ed altri assegni ai componenti del C.S.M.". Cfr. Consiglio Superiore della magistratura, link bilancio, sul sito internet dell'Organo, bilancio di previsione 2020.

La RT ribadisce che la norma si occupa di definire lo *status* del Procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale ed il suo trattamento economico.

In particolare, viene precisato che per lo svolgimento delle funzioni di Procuratore europeo non vige il limite massimo decennale relativo al collocamento fuori dal ruolo organico di cui all'art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 160 del 2006 ed all'art. 1, comma 68 della legge n. 190 del 2012.

Il comma 2 dell'articolo, poi, dispone che all'atto dell'assunzione, il magistrato designato come Procuratore europeo non percepirà più il trattamento economico da parte del Ministero della giustizia, fino al suo ricollocamento nel ruolo organico della magistratura, essendo lo stesso stato posto a carico del bilancio della Procura.

Al riguardo, evidenzia che la disposizione in esame prevede per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico il collocamento fuori ruolo del magistrato, istituto che permette la conservazione del ruolo all'interno dell'organico della magistratura, non comportando la copertura del posto attraverso nuovi concorsi assunzionali, né la copertura della sede, in quanto il predetto posto viene reso indisponibile (art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957).

Si precisa inoltre che il nominato Procuratore europeo rientra nel contingente dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie di cui alla lettera M) della Tabella B del ruolo organico della magistratura, legge n. 71 del 1991.

La disposizione, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, sottolinea che sia il Procuratore capo che i Procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei della Procura, ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea: ad essi si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni agli emolumenti accessori ed alle indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio della Procura, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'organismo.

Conclude assicurando che all'attuazione della presente disposizione possono derivare eventuali risparmi di spesa per le casse dello Stato, seppur di modesta entità atteso il numero ristretto di magistrati che verranno chiamati a rivestire l'incarico di Procuratore europeo.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur convenendo in linea di massima, con la certificazione di neutralità fornita dalla RT in merito alla attivazione dell'istituto del "fuori ruolo" per il magistrato chiamato a far parte della Procura europea, va evidenziato che l'articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957 citato dalla RT, stabilisce che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, e che però nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza

debba essere lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Ciò significando, per un verso, che la relativa posizione occupata dal dipendente interessato risulterà vacante in organico e disponibile per gli avanzamenti in ruolo nella relativa carriera, e, per l'altro, che la compensazione avrà luogo mediante la dichiarata indisponibilità a fini di reclutamento di una sola posizione organica nel livello iniziale della carriera.

A rigore, per la precisione, l'assoluta neutralità finanziaria del fuori ruolo risulterà pienamente garantita solo nell'eventualità, contestualmente all'attivazione dell'istituto, verranno resi indisponibili a fini di reclutamento un numero di posizioni organiche nel livello iniziale della carriera, che siano però finanziariamente equivalenti alla posizione interessata dall'attivazione del fuori ruolo, e comunque destinate ad essere effettivamente coperte.

Articolo 4

(Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento)

L'articolo individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il Procuratore capo europeo, l'accordo volto a individuare il numero dei Procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura.

La RT si sofferma sull'articolo certificando che le norme individuano nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il Procuratore capo europeo, d'intesa con il CSM e nei limiti delle rispettive attribuzioni, l'accordo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento, volto a individuare il numero dei Procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi.

Con riferimento al numero effettivo dei Procuratori europei delegati, segnala che nella relazione tecnica predisposta per l'articolo 4 della legge delega n. 117 del 2019, ha previsto prudenzialmente la nomina di un Procuratore europeo delegato per ciascun distretto di Corte di Appello con un limite massimo di 26 PED per garantire un'efficiente ripartizione delle relative competenze sia a livello funzionale che territoriale.

Quanto alla quantificazione degli oneri per il rimborso spese dovute per il trattamento di missione nazionale da corrispondere ad un massimo di n.26 Procuratori europei delegati; gli stessi oneri saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse indicate nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, pari ad euro 88.975 per l'anno 2020 e ad euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021.

Si riporta di seguito il prospetto dei suddetti oneri stimando per ciascuno dei 26 PED un numero pari a 2 missioni mensili della durata di 3 giorni ciascuna:

EPPO - Rimborso spese per Trattamento missione nazionale dei Procuratori Europei Delegati-

<i>Numero Procuratori europei delegati EPPO</i>	<i>Aereo andata e ritorno</i>	<i>Costo aereo totale unitario mensile (2 missioni)</i>	<i>Alloggio (gg)</i>	<i>Vitto (gg)</i>	<i>Totale vitto e alloggio (gg)</i>	<i>Numero gironi per la missione</i>	<i>Missioni mensili</i>	<i>Costo vitto e alloggio unitario mensile</i>	<i>Totale costo missione per singolo procuratore europeo delegato (mensile)</i>	<i>Totale costo annuo missione per singolo procuratore europeo delegato (11 mesi)</i>	<i>Onere complessivo annuo (26 Procuratori europei delegati)</i>
26	€ 300,00	€ 600,00	€ 150,00	€ 61,10	€ 211,10	3	2	€ 1.266,60	€ 1.866,60	€ 20.532,60	€ 533.847,60

Evidenzia che l'onere finanziario relativo all'anno 2020, in considerazione della ipotizzata decorrenza della Procura prevista a partire dal novembre dell'anno 2020 è stata determinata nella misura di 2/12 dell'onere annuo a regime (pari a euro 88.974,60) e pari ad euro 533.847,60 a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando anche quanto riferito a suo tempo in occasione dell'esame della norma di delega³, andrebbe confermato che la platea determinata per la copertura degli oneri relativi alle spese da sostenersi per n. 26 Procuratori europei delegati, sia calibrata sulla base di un previsto fabbisogno di almeno un Procuratore europeo delegato per ciascuna Procura presso distretto di Corte d'Appello (il numero dei distretti è infatti pari a 26).

Si evidenzia che soltanto la relazione tecnica prevede tale numero mentre la norma prevede che debba concludersi un accordo sul numero tra Ministro di giustizia italiano e Procuratore europeo. D'altra parte, l'articolo 13, par.2 del regolamento UE 2017/1939 prevede che sia il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, ad approvare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro.

Andrebbe quindi assicurato che il numero dei procuratori delegati ipotizzato dalla RT in 26 sia tale da poter ricevere l'approvazione del Procuratore capo europeo.

Inoltre, con riferimento poi alle singole voci di costo utilizzate per la quantificazione, andrebbero richieste le fonti ed i parametri considerati a tal fine, nonché le metodologie utilizzate per la stima degli oneri ivi previsti.

³ Nota di Lettura n.58, pagina 11.

Articolo 5

(Autorità competente e procedimento per la designazione dei Procuratori europei delegati)

L'articolo individua il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di Procuratore europeo delegato e detta la disciplina relativa al procedimento di designazione.

Il comma 2, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 per la designazione dei candidati a Procuratore europeo, disciplina poi il procedimento per la designazione dei Procuratori delegati. Si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determini con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 17 del regolamento e dal presente decreto. Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo è accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, nonché alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.

Il comma 3 specifica che possano candidarsi per l'incarico di Procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto 59 anni di età ed abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

Il comma 4 dispone che i candidati sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di disponibilità ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonché il possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2, nonché, per i candidati che non svolgono già funzioni di legittimità, la capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il comma 5 rinvia a quanto previsto per i candidati al posto di Procuratore europeo, ossia che gli stessi sono oggetto di valutazione preliminare da parte della Commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, nominata dal Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 6 affida in via esclusiva al CSM la procedura di designazione dei Procuratori delegati, prevedendo in particolare che il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature, proceda alla loro valutazione e designi con delibera motivata il numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal Procuratore capo europeo all'esito degli accordi con il Ministro della giustizia.

Il comma 7 dispone che la delibera di designazione sia comunicata al Ministero della giustizia, che la trasmette al Procuratore capo europeo.

La RT evidenzia *in primis* che la norma individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente alla designazione dei Procuratori europei delegati ai fini della nomina da parte del Collegio, disciplinando, altresì, il procedimento relativo alla presentazione delle candidature.

Possono candidarsi all'incarico anche i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa. Si precisa che nel caso di designazione, il magistrato interessato verrà ricollocato nei ruoli dell'organico o terminerà il periodo di aspettativa e sarà soggetto alle disposizioni in tema di esonero totale o parziale dai carichi di lavoro secondo la disciplina prevista dal presente decreto.

La dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di Procuratore europeo delegato deve contenere ulteriori dichiarazioni afferenti la conoscenza della lingua e la

professionalità e capacità scientifica e di analisi equiparabili a quelle previste per il conferimento delle funzioni di legittimità.

Nel rispetto dei principi e criteri dell'accordo raggiunto tra il Procuratore capo europeo ed il Ministro della giustizia – di cui al sopracitato art. 13, comma 2 del regolamento – il CSM delibera la designazione dei magistrati idonei nei sessanta giorni dalla presentazione delle candidature, individuandone il numero sulla base dei risultati e delle indicazioni date dall'accordo medesimo.

Certifica che l'articolo riveste natura ordinamentale e organizzativa, disciplinando i rapporti tra le autorità nazionali e gli organi della Procura europea e, pertanto, non si ravvisano profili onerosi per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, volto a disciplinare essenzialmente aspetti procedurali connessi alla nomina dei Procuratori europei delegati, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati)

Articolo 7

(Trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati)

L'articolo 6 contiene la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, con particolare riguardo all'assegnazione degli stessi alle sedi e all'esonero dal carico di lavoro ordinario.

In particolare, il comma 1 prevede la competenza del Consiglio superiore della magistratura in merito all'assegnazione dei Procuratori europei delegati alle sedi, nel rispetto degli accordi tra il Ministro della giustizia e il Procuratore capo europeo in merito alla ripartizione funzionale e territoriale degli stessi Procuratori europei delegati. È poi stabilito che il CSM dovrà tenere conto delle preferenze espresse dagli interessati all'atto della presentazione della domanda, solo ove ciò risulti possibile, e cioè nel caso in cui esse risultino compatibili con il contenuto degli accordi suddetti e con le esigenze organizzative della Procura europea.

Il comma 2 prevede che all'atto di assegnazione dei Procuratori europei delegati alle rispettive sedi, il Consiglio superiore della magistratura ne disponga l'esonero dal carico di lavoro ordinario in misura corrispondente a quella convenuta dal Ministro della giustizia con il Procuratore capo europeo nell'accordo sopra citato. A differenza dunque di quanto previsto per il Procuratore europeo, per i Procuratori delegati non è previsto il collocamento fuori ruolo organico.

Il comma 3 stabilisce che il CSM debba richiedere, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare: l'eventuale avvio o definizione di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati nominati Procuratori europei delegati; l'eventuale adozione da parte del Procuratore europeo incaricato della supervisione - nei casi assegnati ai Procuratori europei delegati per l'Italia - della decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 4, lettera c) del regolamento.

Il comma 4 prevede in ogni caso un obbligo a carico dello stesso Procuratore europeo delegato di informare senza ritardo il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia:

nell'ipotesi di avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento; nell'ipotesi di riassegnazione del caso ad altro Procuratore delegato per l'Italia o adozione da parte del Procuratore europeo incaricato della

supervisione della decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera e) del regolamento.

L'articolo 7 reca la disciplina del trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei Procuratori europei delegati, specificando tra l'altro, che i periodi di servizio prestati nella qualifica di Procuratore europeo delegato sono considerati utili ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali nonché ai fini della progressione economica per anzianità di servizio del magistrato

In particolare, il comma 1 precisa che per il magistrato nominato Procuratore europeo delegato il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia cessa dalla data di assunzione dell'incarico. La disposizione contempla altresì l'ipotesi in cui il magistrato sia esonerato solo parzialmente dal carico di lavoro ordinario: in tal caso è previsto il rimborso alla Procura europea da parte del Ministero della giustizia della quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività di Procuratore nazionale

Il comma 2 dispone che il periodo di servizio prestato nella qualità di Procuratore europeo delegato sia computato ai fini della progressione economica per anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento economico goduto alla data di assunzione dell'incarico e alla progressione di esso per anzianità di servizio.

Il comma 3 reca la precisazione che il versamento dei contributi previdenziali è posto integralmente a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato europeo delegato, secondo le aliquote vigenti

La RT certifica che l'articolo 6 è inerente ai provvedimenti riguardanti i magistrati una volta nominati Procuratori europei delegati.

Innanzitutto, assicura che costoro rivestono la qualifica di "consiglieri speciali" e sono assegnati ad una delle sedi previste dall'articolo 10 e determinate secondo l'accordo intervenuto tra il Procuratore capo europeo e il Ministro della giustizia, tenendo conto se possibile delle preferenze espresse dagli stessi. All'atto dell'assegnazione, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero del magistrato dal carico di lavoro ordinario in misura corrispondente a quella convenuta nel medesimo accordo.

Inoltre, afferma che la disposizione in esame stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura debba richiedere, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati Procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, circostanza quest'ultima di rilievo e che può incidere sia sull'incarico rivestito che sulla valutazione professionale, nonché i casi per i quali il Procuratore capo europeo abbia deciso di procedere avocando i procedimenti, svolgendo di persona le indagini ai sensi dell'art. 28 par.4, lett. c) del regolamento.

Il comma 2 dell'articolo dispone, poi, che all'atto dell'assegnazione il CSM delibera l'esonero del magistrato dal carico di lavoro ordinario in misura corrispondente a quella convenuta dal Ministro della giustizia tramite l'accordo con il Procuratore capo europeo.

Infine, certifica che l'articolo 6 riveste natura ordinamentale e organizzativa, ivi disciplinandosi i rapporti tra le autorità nazionali e gli organi della Procura europea e, pertanto, non si ravvisano profili onerosi per la finanza pubblica.

Sull'articolo 7 evidenzia che la norma dispone che dalla data di assunzione dell'incarico PED il magistrato non percepirà più il trattamento economico annuo da parte dell'Amministrazione di appartenenza, fino alla cessazione dell'incarico, ponendo lo stesso a carico del bilancio della Procura europea.

Si prevede che, nel caso di esonero parziale dall'ordinaria attività giudiziaria, ipotesi prevista in via del tutto residuale, il Ministero della giustizia provvederà a rimborsare alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento della ordinaria attività di Procuratore nazionale.

La disposizione prevede, inoltre, che restino integralmente a carico del Ministero della giustizia i contributi previdenziali secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente da calcolarsi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso la Procura europea, fatti salvi gli sviluppi economici connessi all'anzianità di servizio, sia in caso di esonero totale che di esonero parziale. È fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato europeo delegato, secondo le aliquote vigenti.

Si prevede, comunque, che la remunerazione complessiva di un Procuratore europeo delegato — corrisposta dalla Procura europea— non potrà essere mai inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di Procuratore nazionale (parità retributiva).

I periodi di servizio prestati nella qualifica di Procuratore europeo delegato sono considerati utili ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali, nonché ai fini della progressione economica per anzianità di servizio e delle valutazioni di professionalità del magistrato.

Dal punto di vista finanziario rappresenta che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, lasciando invece intravedere possibili effetti di risparmio, allo stato non quantificabili, derivanti dalla presa in carico da parte della Procura europea del trattamento economico spettante al magistrato nominato PED, sia nel caso di esonero totale che di esonero parziale dalle funzioni giudiziarie ordinarie del magistrato.

Sotto l'aspetto contributivo non si rilevano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che rimane inalterato il regime applicato secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente, da calcolarsi quindi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso la Procura europea, fatti salvi gli sviluppi economici connessi all'anzianità di servizio. Resta salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato europeo delegato, secondo le aliquote vigenti.

Al riguardo, andrebbe chiarito se anche le componenti retributive correlate agli istituti del trattamento accessorio (es. diarie di missione, indennità etc.) debbano

considerarsi a carico della Procura europea, se riconducibili all'incarico di Procuratore europeo ovvero se associabili alla "ordinaria" attività di Procuratore nazionale⁴.

Quanto poi all'affermazione della RT per cui la disposizione lascerebbe intravedere anche possibili effetti di risparmio, che allo stato non sarebbero quantificabili, derivanti dalla presa in carico da parte della Procura europea del trattamento economico spettante al magistrato nominato PED, sia nel caso di esonero totale che di esonero parziale dalle funzioni giudiziarie ordinarie del magistrato, va detto che i risparmi ipotizzati dalla RT non appaiono plausibili, atteso che il previsto esonero del magistrato determinerà giocoforza, riflessi sui fabbisogni di organico che, a meno di non ipotizzare che le relative funzioni possano essere integralmente assorbite dagli altri Procuratori del medesimo ufficio, porterà, prima o poi, a riflettersi sui fabbisogni di reclutamento nella carriera iniziale, salvo ipotizzare una riduzione dei procedimenti che la procura di appartenenza potrà seguire.

Tra l'altro, secondo la RT l'esonero parziale sarebbe un'ipotesi residuale, per cui nella maggior parte dei casi vi sarà un esonero totale con conseguenti riflessi sulla funzionalità delle procure di appartenenza.

Articolo 8

(Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71)

La norma sostituisce la tabella che elenca le funzioni svolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario nazionale, includendovi anche i magistrati addetti alle funzioni di Procuratori europei delegati (lettera L).

La RT evidenzia che l'articolo reca le opportune modifiche alla tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, a seguito della istituzione della figura dei Procuratori europei delegati.

Al riguardo, si precisa che l'individuazione del numero dei PED non incide sulla dotazione complessiva del ruolo organico della magistratura ordinaria vigente, in quanto con il presente articolo si introduce una specifica (alla lettera L) della tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, nel senso di ricomprendere nel numero complessivo di 9.621 magistrati individuati dalla lettera L) a legislazione vigente, anche il contingente di magistrati destinati alle funzioni di Procuratori europei delegati.

In tal senso si conferma pertanto la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

⁴ A tale proposito, la consultazione dei dati inerenti la retribuzione media lorda (lordo stato) dei magistrati ordinari tratta dal Conto Annuale della R.G.S (aggiornata ai dati retributivi del 2018), indica un trattamento medio "fondamentale" di 117.600 euro lordi (comprensivo di Stipendio, I.I.S. e 13a mensilità), cui sono però da aggiungersi 14.591 euro annui di componenti accessorie (Indennità fisse ed Altre accessorie) per una retribuzione complessiva di 132.191 euro lori annui, cui va aggiunta la componente contributiva a carico del dipendente (8,8%), per cui la retribuzione complessiva media lorda si attesterebbe sui 141.000 euro annui circa. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale 2019, tavole sul sito internet del dicastero.

Al riguardo, in linea di principio, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che l'istituzione di un incarico aggiuntivo rispetto alla gamma degli incarichi che sono già previsti dalla legislazione vigente si rifletta sulla determinazione dei fabbisogni organici e sulla necessità di procedere prima o poi ad un adeguamento delle relative dotazioni.

Articolo 9

(Poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo)

L'articolo riconosce ai Procuratori europei delegati le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione alle indagini di competenza della Procura europea, sottraendoli alle direttive dei Procuratori della Repubblica e alla vigilanza del Procuratore generale presso la corte d'appello. Consente inoltre al Procuratore europeo, in attuazione del regolamento, di svolgere le funzioni requirenti in Italia, in presenza di specifici presupposti e previa decisione della Procura europea.

Il comma 2 mantiene ferme le competenze degli organi giudicanti ma stabilisce che i Procuratori europei delegati potranno esercitare le funzioni requirenti su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede che sarà loro assegnata.

Il comma 3 esclude che i Procuratori europei delegati siano soggetti ai poteri di direzione del Procuratore della Repubblica o ai poteri di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, o all'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la corte d'appello, dovendo essi rispondere, nell'esercizio delle funzioni attribuite loro dal Regolamento, alla sola Procura europea. Ciò in attuazione delle lettere d) ed f) della norma di delega.

La RT evidenzia che l'articolo dispone che i PED in relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, esercitano in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali.

Ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i Procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione.

Facendo parte di una struttura a parte ed essendo sottoposti a potere di sorveglianza e vigilanza del Procuratore capo europeo, i Procuratori europei delegati non sono soggetti né ai poteri di direzione attribuiti ai Procuratori della Repubblica dall'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, né all'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la corte di appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, né infine ai poteri di coordinamento investigativo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale ed alle disposizioni in materia di avocazione del Procuratore generale presso la corte di appello, dettate dagli articoli 53, 372, 412, 413 e 421-*bis* del c.p.p.

Segnala poi che la previsione dell'invarianza finanziaria derivante dallo svolgimento di tutti i poteri esercitabili dai Procuratori europei delegati dal momento che alle attività connesse potrà farsi fronte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento alla possibilità di esercitare le funzioni delegate sull'intero territorio nazionale, si rimanda alle previsioni finanziarie riportate all'articolo 4.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le stime effettuate all'articolo 4 di 2 missioni mensili siano sufficienti per garantire lo svolgimento su tutto il territorio nazionale delle funzioni di procuratore europeo delegato, a prescindere dalla sede assegnata, come previsto dall'articolo in esame.

Articolo 10 ***(Sedi dei Procuratori europei delegati)***

L'articolo è volto a disciplinare il procedimento di individuazione delle sedi di servizio dei Procuratori europei delegati e ad attuare le disposizioni del Regolamento 2017/1939/UE concernenti l'obbligo per le autorità nazionali competenti di assicurare l'integrazione dei suddetti Procuratori nelle rispettive procure nazionali.

In particolare, il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle sedi di servizio dei Procuratori europei delegati, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, conformemente all'accordo concluso dal Ministro stesso e il Procuratore capo europeo.

Il comma 2 prevede che i dirigenti delle procure della Repubblica individuate come sedi, provvedono ad adottare, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto di individuazione, i provvedimenti organizzativi volti ad integrare i Procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio, nonché a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando eguaglianza di trattamento rispetto ai Procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo.

Il comma 3 stabilisce che i provvedimenti indicati al comma 2 sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 4 demanda al Ministro della giustizia e al CSM nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, l'adozione delle iniziative necessarie a favorire l'integrazione dei Procuratori europei delegati presso gli uffici di Procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento.

La RT disciplina la procedura per l'individuazione delle sedi dei Procuratori europei delegati, prevedendosi che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia individui con proprio decreto, in conformità all'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, le sedi di servizio dei Procuratori europei delegati.

Si prevede altresì che entro trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del, Ministro della giustizia indicato al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate dal decreto provvedono ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei Procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di

locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento.

In particolare, si precisa che le sedi dei PED non sono strutture logisticamente autonome rispetto agli uffici di Procura e che i Procuratori europei delegati saranno collocati all'interno delle sedi già operative delle procure della Repubblica distrettuali come individuate dall'apposito decreto ministeriale.

Le attività connesse alle funzioni svolte dai PED saranno oggetto di provvedimenti organizzativi e gestionali dell'organo di vertice di ciascuna Procura sia per l'assegnazione dei locali, che delle risorse umane e strumentali destinate al supporto dell'esercizio dei compiti in materia di Procura europea, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente presso gli uffici giudiziari interessati.

Al riguardo, in riferimento alla certificazione di neutralità finanziaria relativa allo svolgimento di tutti i poteri esercitabili dai Procuratori europei delegati, che stando alla RT sarebbe assicurata dalla circostanza che, a tal fine, per le attività connesse all'incarico, il Procuratore delegato europeo potrà comunque operare mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente presso le relative sedi di servizio, si osserva, sul piano metodologico, che a fronte di nuove funzioni - aggiuntive rispetto di quelle che sono già previste dalla normativa vigente - andrebbero nel contempo assicurate le risorse umane e strumentali, anch'esse aggiuntive, che si rendono indispensabili ad assicurarne l'effettività.

In particolare sui commi 2 e 3, va evidenziato che la mera previsione per cui i dirigenti delle procure della Repubblica interessate dalla attivazione degli uffici dei Procuratori delegati europei, provvederanno alla adozione dei provvedimenti organizzativi necessari a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, senza però stanziare risorse aggiuntive, non appare in linea con i criteri desumibili dalla legge di contabilità allorché ci si trovi in presenza di nuove norme che prevedono nuove attività per l'Amministrazione.

In tal senso, non appare di particolare pregio la mera assicurazione che verranno adottati provvedimenti organizzativi e gestionali *ad hoc* sia per l'assegnazione dei locali, che delle risorse umane e strumentali che saranno destinate al supporto per l'esercizio dei relativi compiti, in quanto andrebbe invece assicurata la presenza di risorse adeguate, attraverso una rimodulazione di quelle presenti unita alla dimostrazione della sostenibilità di tale rimodulazione oppure tramite stanziamenti di risorse aggiuntive.

Al contrario, sembra che si sia in presenza della copertura di nuovi e maggiori oneri di fatto a carico del bilancio, procedura come noto non consentita dalla legge di contabilità.

Articolo 11

(Valutazioni di professionalità dei Procuratori europei delegati)

Articolo 12

(Comunicazione al Procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i Procuratori europei delegati)

Articolo 13

(Procedimenti disciplinari nei confronti dei Procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento)

L'articolo 11 detta disposizioni sulla valutazione di professionalità dei magistrati che svolgono le funzioni di Procuratori europei delegati, prevedendo che specifici documenti debbano essere acquisiti direttamente dalla Procura europea e individuando nel Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Roma l'organo preposto all'espressione del parere motivato sul quale si fonda la valutazione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, al comma 1 si stabilisce che per effettuare la valutazione di professionalità il Consiglio superiore della magistratura debba richiedere alla Procura europea: un rapporto informativo e dati statistici sull'attività svolta dal magistrato che svolge le funzioni di Procuratore europeo delegato; copia di precedenti rapporti di valutazione del rendimento; notizie su eventuali decisioni di riassegnazione dei casi in base all'art. 28, par. 3, del Regolamento; un aggiornamento delle informazioni relative ad eventuali procedimenti disciplinari e a provvedimenti di c.d. "avocazione", che il CSM ordinariamente acquisisce annualmente in base all'art. 6, comma 3. Il comma 2 dispone che il CSM, una volta acquisita la suddetta documentazione, debba trasmetterla al Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Roma, individuato come competente per le valutazioni sui Procuratori europei delegati, a prescindere dalla sede nella quale essi operino. Spetterà a questo Consiglio giudiziario formulare il parere motivato sul quale il CSM potrà poi basare l'esito della valutazione di professionalità.

L'articolo 12, in attuazione dell'art. 4, comma 3, lett. g), n. 1 della legge delega, prevede la previa comunicazione alla Procura europea di ogni provvedimento inerente lo *status* del Procuratore europeo delegato che il CSM intenda adottare per ragioni estranee alle funzioni svolte in base al Regolamento. In particolare, il comma 1 prevede che debbano essere previamente comunicati al Procuratore capo europeo, prima di poter essere eseguiti, i seguenti provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Procuratore europeo delegato, per motivi non connessi alle sue responsabilità derivanti dal Reg. 2017/1939: cessazione dal servizio; provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare; trasferimento di ufficio. Il comma 2 dispone che il CSM debba individuare la nuova sede solo dopo aver acquisito il parere del Procuratore capo europeo. In base alla formulazione, la disposizione individua una ipotesi di parere obbligatorio ma non vincolante. Il comma 3 precisa che ai fini dell'adozione dei suddetti atti il CSM può richiedere, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.

L'articolo 13 disciplina il procedimento disciplinare nei confronti dei Procuratori europei delegati, per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento 2017/1939 e stabilisce che l'azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso della Procura europea. Laddove i medesimi fatti formano oggetto di un procedimento disciplinare sia in Italia che in sede europea, nella commisurazione delle sanzioni in sede nazionale, si dovrà tener conto di quelle eventualmente già irrogate dalla Procura europea. In particolare, il comma 1 richiede l'acquisizione del consenso del Procuratore capo europeo per iniziare un procedimento disciplinare nei confronti Procuratore europeo delegato per fatti connessi alle responsabilità che egli assume in base al regolamento 2017/1939. Il comma 2 prevede che spetta al Procuratore generale della Cassazione chiedere al Procuratore capo europeo di esprimere il consenso, prima di attivarsi in seguito ad una richiesta di indagini da parte del Ministro della giustizia e comunque prima di esercitare l'azione di disciplinare. Il comma 3 prevede che in caso di diniego del consenso, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Ministro della giustizia, assunta ogni utile informazione, possa richiedere nei successivi trenta giorni

al collegio della Procura europea di riesaminare la questione. Il comma 4 stabilisce che la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione sospende il decorso dei termini dell'azione disciplinare sino al momento in cui perviene notizia del consenso espresso dal Procuratore capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, della decisione favorevole del collegio della Procura europea. Nei rimanenti casi, è stabilito che i termini riprendono a decorrere a seguito della cessazione dell'incarico di Procuratore europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della magistratura informi tempestivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare. Il comma 5 prevede che l'azione disciplinare non può comunque essere iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti oggetto di addebito o della responsabilità del magistrato è stata esclusa dal collegio della Procura europea con decisione irrevocabile. Il comma 6 prevede che quando i fatti contestati nell'addebito disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio della Procura europea, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede alla Procura europea la trasmissione degli atti pertinenti. Il comma 7 dispone che la documentazione di cui al comma 6 è utilizzabile per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione disciplinare e nel giudizio disciplinare. La rinnovazione dell'esame dei testimoni è ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze. Il comma 8 prevede che in caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni (previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006) si dovrà tenere conto di quelle già irrogate dal collegio della Procura europea.

La RT certifica che le norme contenute negli articoli declinano disposizioni inerenti la valutazione di professionalità dei Procuratori europei delegati, le comunicazioni al Procuratore capo europeo dei provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i trasferimenti d'ufficio e i provvedimenti disciplinari anche cautelari, che possono essere eseguiti solo dopo la predetta comunicazione. Tali disposizioni sono di natura precettiva ed ordinamentale e non sono suscettibili di determinare profili di rilievo per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore avente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Comunicazione alla Procura europea delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio)

L'articolo prevede la trasmissione, senza ritardo, al Procuratore europeo delegato di tutte le denunce redatte dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio in relazione a reati per i quali la Procura europea ha deciso di avviare o avocare un'indagine.

In particolare, il comma 1 dispone che quando una denuncia è presentata da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., in relazione ai "reati indicati all'articolo 9", la stessa deve essere trasmessa al Procuratore europeo delegato avente sede presso la Procura della Repubblica: del capoluogo del distretto, oppure, in mancanza, del capoluogo del distretto più prossimo.

Il comma 2 precisa che l'obbligo di tempestiva trasmissione al Procuratore europeo delegato opera anche laddove non sia possibile stabilire, in relazione alla specifica denuncia, se i criteri per l'attribuzione del caso alla competenza della Procura europea, di cui all'art. 25 del Regolamento, sono

soddisfatti. Solo in una fase successiva, infatti, lo stesso Procuratore europeo delegato potrà valutare se il fatto denunciato integra gli estremi della competenza della Procura europea.

La RT si sofferma sulla norma, certificando che questa è di carattere procedurale in quanto attiene alle modalità di denuncia dei reati di competenza della Procura europea e stabilisce la immediata trasmissione delle stesse al Procuratore europeo delegato avente sede presso la Procura della Repubblica del capoluogo del distretto o, in mancanza, al Procuratore europeo delegato avente sede presso la Procura della Repubblica del capoluogo del distretto più prossimo.

Conclude che, pertanto, dalla medesima disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 15 *(Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo)*

L'articolo stabilisce che alle procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da Procuratori europei delegati si applica la legge n. 69 del 2005.

In particolare, il comma 1 rinvia alla disciplina della legge n. 69 del 2005, con la quale il legislatore nazionale ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri per l'esecuzione dei mandati emessi da Procuratori europei delegati

Il comma 2 specifica che quando è richiesto all'Italia di consegnare un imputato o un condannato all'estero – c.d. procedura "passiva" di consegna – per Stato membro di emissione del mandato, ai sensi della legge del 2005, si intende lo Stato dell'Unione europea nel quale si trova il Procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto.

La RT evidenzia che la norma qualifica lo Stato membro che ha emesso il mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna, ricollegandolo a quello in cui si trova il Procuratore europeo delegato competente.

Sottolinea pertanto che la disposizione ha natura procedimentale, definendo competenze già previste dalla legge n. 69 del 2005, ripartendo le funzioni tra il PED ed il Procuratore nazionale attuando una separazione e una migliore distribuzione dei carichi di lavoro.

Segnala la previsione dell'invarianza finanziaria derivante dallo svolgimento delle attività esecutive del mandato di arresto europeo con il ricorso alle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16 *(Contrasti di competenza)*

L'articolo individua nel Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità chiamata a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale in caso di contrasti tra Procura europea e procure della Repubblica nazionali.

In particolare, il comma 1 prevede che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione sia l'autorità competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o più procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento.

Il comma 2 stabilisce che ai contrasti di competenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54 (*contrasti negativi tra pubblici ministeri*), 54-bis (*contrasti positivi tra pubblici ministeri*), 54-ter (*contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata*) e 54-quater (*conflitto di competenza tra procure avviata dalla persona indagata o offesa*), del codice di procedura penale.

La RT si limita ad evidenziare che la norma esplica la pregiudiziale procedurale in tema di conflitti di giurisdizione tra la Procura europea e le Procure della Repubblica, individuando nella figura del Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità competente a dirimere i predetti conflitti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 17 *(Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 Regolamento)*

L'articolo autorizza i Procuratori europei delegati a richiedere e disporre intercettazioni e consegne controllate di merci, nei limiti e in base ai presupposti previsti dalla normativa vigente. Demanda poi al Governo la comunicazione alla Procura europea del catalogo dei reati per i quali il nostro ordinamento consente l'uso dei suddetti due mezzi di ricerca della prova.

La RT certifica che la norma dispone che entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, deve ufficialmente notificare alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali lo Stato membro consente – per specifici reati gravi – l'utilizzo dello strumento d'indagine dell'intercettazione delle conversazioni o comunicazioni nonché delle consegne controllate di merci.

Pertanto, assicura che la disposizione, pertanto, rileva solo come dichiarazione di intenti e stante la natura ordinamentale non è in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 1, si evidenziano perplessità in merito alla neutralità del provvedimento, relativamente al riconoscimento della facoltà di disporre l'attivazione di intercettazioni e consegne controllate di merci da parte del Procuratore delegato europeo, il cui onere ricadrebbe, in assenza di diversa previsione, sulle dotazioni finanziarie e sui fabbisogni dell'Amministrazione giudiziaria italiana.

Ciò detto, in particolare, considerato che tale settore di spesa è caratterizzato da antiche problematiche - che sembrerebbero pur tuttavia in via di progressivo superamento⁵ - senza l'esplicita previsione di procedure di recupero delle spese sostenute per l'ufficio del PED a carico della Procura europea.

Merita di essere segnalata al riguardo la normativa del regolamento UE 2017/1939 che prevede all'articolo 91, par. 5 e 6, i seguenti principi:

- (5) quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dell'EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell'EPPO. Le spese operative dell'EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio dell'EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine

⁵ L'ultima relazione annuale sull'amministrazione della giustizia (riferita al 2019) ha riportato una dettagliata esposizione della dinamica della spesa registrata dal capitolo 1363 dello stato di previsione del ministero della giustizia, intestato per l'appunto a "*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*". La relazione evidenzia "nel corso degli ultimi anni, una significativa riduzione della spesa per intercettazioni: si è infatti passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro dell'anno 2015, di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nel solo anno 2017. Nell'anno 2018 è stata registrata una spesa di circa 205 milioni di euro, inferiore allo stanziamento definitivo di bilancio (pari a complessivi euro 230.718.734), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie. Quanto più in generale all'esigenza di razionalizzazione delle spese per intercettazioni, giova ricordare che la legge 23 giugno 2017, n. 103, all'art. 1, commi 88 ss., modificando l'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, ha introdotto disposizioni finalizzate alla ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002. In particolare il comma 88 prevede la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie delle spese di intercettazione, al fine di conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle quelle praticate; il successivo comma 89 prevede che "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" – ossia entro il 3 agosto 2018 – "sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe (...)". Al fine della predisposizione degli schemi dei decreti ministeriali e dei decreti legislativi necessari alla compiuta e tempestiva attuazione dell'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91 della legge *de qua*, con decreto del Ministro della giustizia del 29 marzo 2017 (da ultimo prorogato fino al 31.12.2019), è stato istituito presso l'Ufficio di Gabinetto uno specifico gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle competenti articolazioni ministeriali e di diversi uffici requirenti. Con particolare riferimento alle prestazioni obbligatorie (la cui spesa, giova ricordarlo, è pari a circa il 14% di quella complessiva), si ricorda che, in data 28 dicembre 2017, è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 23 gennaio 2018, nr. 1-117 (con comunicato pubblicato sulla G.U. serie generale n. 33 del 9 febbraio 2018), recante la revisione delle voci di listino di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001, in attuazione dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017. Sul fronte, invece, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, il citato gruppo di lavoro ha provveduto alla classificazione delle stesse distinguendole per macro-categorie e sta per ultimare i lavori finalizzati all'individuazione e alla tariffazione delle prestazioni stesse, al fine di coniugare il perseguimento del risparmio di spesa richiesto dal legislatore con il mantenimento sia del livello qualitativo dei servizi resi in favore dell'autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell'evoluzione tecnologica che contraddistingue il settore), sia di un ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi. Quanto infine all'attività di rilevazione della spesa per intercettazioni relativa alle diverse tipologie di prestazioni funzionali presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa, si rappresenta che nell'anno 2019 non è stata condotta alcuna rilevazione, in quanto l'art. 1, comma 89, della legge n. 103/2017 (norma che prescrive il monitoraggio di tale spesa), prevede una rilevazione dei costi relativi al biennio precedente, con la conseguenza che la rilevazione viene condotta ad anni alterni. L'ultima rilevazione è stata effettuata all'inizio del 2018 in relazione al biennio 2016-2017. La prossima rilevazione verrà dunque effettuata nell'anno 2020 e riguarderà il biennio 2018-2019". Senato della Repubblica, Doc. IX, Relazione sulla Amministrazione della giustizia, pagina 237-238.

e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6. Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell'EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente.

- (6) laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell'EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall'EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell'indagine.

Sulla base della normativa richiamata potrebbe quindi essere valutata la possibilità di inserire nel provvedimento in esame la procedura di richiesta di rimborso delle spese di misure investigative dai costi eccezionalmente elevati.

Articolo 18

(Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del Regolamento UE)

Articolo 19

(Assunzione di procedimenti della Procura europea)

L'articolo 18 designa il Procuratore generale presso la Corte di cassazione come autorità nazionale competente a interagire con la Procura europea per quanto riguarda le decisioni in tema di riparto di competenze per l'esercizio dell'azione penale, ai sensi degli articoli 25 e 34 del Regolamento. Di ogni decisione il Procuratore generale dovrà dare comunicazione al Ministro della giustizia. In particolare, il comma 1 prevede che spetta al Procuratore generale: in base all'art. 25, par. 4, Reg., decidere se acconsentire all'esercizio della competenza della Procura europea in relazione ai reati di cui all'art. 22 Reg. quando vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari UE non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima (ciò che escluderebbe la competenza della procura europea) ma appare altresì chiaro che PROCURA è in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l'azione penale (ciò che indurrebbe a lasciare il caso alla procura europea); in base all'art. 34, par. 5, Reg. decidere se farsi carico del caso che non rientra più nelle competenze della Procura europea e che viene conseguentemente rinviato all'autorità nazionale dalla camera permanente; se il Procuratore generale presso la Cassazione non accetta di farsi carico del caso, la Procura europea rimane competente per l'esercizio dell'azione penale o l'archiviazione; in base all'art. 34, par. 6, Reg., decidere se richiedere alla Procura europea il rinvio alle autorità nazionali di un caso per il quale la Procura europea valuta l'archiviazione. Il comma 2 prevede che il Procuratore generale presso la Cassazione deve comunicare ogni decisione presa al Ministro della giustizia.

L'articolo 19 prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura sull'assunzione dei procedimenti penali dall'estero alle indagini che, originariamente di competenza della Procura europea, vengono trasferite alla competenza dell'autorità giudiziaria nazionale e alle indagini che, pur restando di competenza della Procura europea, vengono trasferite da un Procuratore europeo delegato estero a uno avente sede in Italia. In particolare, il comma 1 disciplina l'ipotesi in cui una indagine condotta da un Procuratore europeo delegato di altro Stato membro, in quanto inizialmente attribuita alla competenza della Procura europea, sia rinviata in Italia a seguito delle determinazioni assunte dal Procuratore generale della Cassazione ai sensi del precedente articolo 18. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina sull'assunzione dei procedimenti penali dall'estero, di cui all'art. 746-ter, commi da 3 a 7, del codice di rito. Il comma 2 prevede analoga disciplina per le ipotesi in cui le

indagini, pur restando di competenza della Procura europea, vengano trasferite da un Procuratore europeo delegato avente sede in diverso Stato membro, ad un Procuratore europeo delegato italiano, per decisione della camera permanente della Procura europea, in base agli artt. 26, par. 5, e 36, par. 3 e 4 del Regolamento.

La RT si limita a certificare che le disposizioni individuano l'autorità nazionale competente ai fini delle determinazioni previste dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi. 5 e 6, del regolamento, concernenti il consenso all'esercizio della competenza cd. accessoria della Procura europea, nelle ipotesi in cui il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato dal reato «non sia superiore al danno reale G potenziale causato a un'altra vittima» e, rispettivamente, l'assunzione dei procedimenti di indagine istruiti dalla Procura europea, quando quest'ultima decida di dismetterli o di archivarli.

Si segnala che l'assunzione dei procedimenti di indagine istruiti da Procuratori europei di altri stati membri come anche l'ipotesi di trasferimento di un fascicolo istruito da un PED di altro stato non comporta un aggravio nei carichi di lavoro degli uffici nazionali in considerazione sia della possibilità che vi siano altrettanti procedimenti e fascicoli demandati all'istruttoria di Procuratori europei di altri stati membri, sia della stessa organizzazione degli uffici della Procura che come sopra illustrato, sono inseriti nella struttura delle procure distrettuali individuate e pertanto possono avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate

Le disposizioni hanno carattere procedurale e non comportano oneri aggiuntivi sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 20 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria che opera in relazione a tutte le disposizioni dello schema di decreto legislativo, eccezion fatta per l'art. 4, relativo alla determinazione del numero e delle sedi dei Procuratori europei delegati operanti in Italia.

In particolare, il comma 1 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro ad euro 88.975 per l'anno 2020 e a euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

La RT ribadisce che l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono, allo svolgimento delle attività connesse ed ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Al riguardo, sul primo periodo del comma 1 e sul comma 2, si rinvia all'esame delle norme contenute nell'articolo 4. Nondimeno, appare indispensabile soffermarsi anche sul secondo periodo del primo comma, laddove la norma reca invece la clausola di neutralità.

Sul punto, pur considerando la certificazione della invarianza riportata dalla RT, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, connessi alla istituzione dei Procuratori delegati europei potranno trovare attuazione mediante le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rammenta che tali assicurazioni non si conformano a quanto invece espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole.

La norma richiamata stabilisce infatti che ogni qualvolta le disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la RT dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo, altresì, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria.

Al contrario, risolvendosi tali clausole in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come peraltro rilevato con articolate argomentazioni anche dalla Corte dei Conti⁶.

⁶ Sul punto, è infatti da segnalare l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre-dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020.